

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carlo ORLANDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.C., nato a, avverso la decisione in data 3/4/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. G.C. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Diego Geraci;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con delibera dell'11/10/2012, il COA di Grosseto apriva procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato G.C. in quanto "pur essendo a ciò tenuto quale avvocato iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, ai sensi del Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 e successive modifiche, non ottemperava, (conseguendo zero crediti su 50 cinquanta) i minimi previsti per il triennio 2008/2010; così violando l'art. 13 del Codice Deontologico Forense".

Durante la istruttoria dibattimentale disciplinare l'incolpato sosteneva di non aver adempiuto all'obbligo di aggiornamento professionale per non essergli state comunicate dal COA le credenziali per accedere al sistema cd. "Riconosco" e per non aver il COA provveduto a notificarlo sugli eventi formativi realizzati nel triennio.

Il COA precedente, ritenute le deduzioni inconducenti, chiusa la istruttoria in data 03/04/2013, riteneva provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'effetto applicava la sanzione disciplinare della censura.

L'avvocato G.C. ha presentato proprio ricorso tempestivo, chiedendo che il Consiglio Nazionale Forense in riforma integrale della decisione disciplinare dell'Ordine di Grosseto voler dichiarare la nullità e/o l'annullamento della decisione.

L'Avv. G.C. impugna la decisione del C.O.A. di Grosseto depositata il 30/04/2013 con la quale veniva comminata in suo danno la sanzione della censura, sull'assunto che per tutti i tre anni del periodo formativo (2008-2009-2010) l'iscritto non avesse partecipato ad alcun evento formativo "senza che risultasse conseguito alcun credito sui cinquanta prescritti".

L'Avv. C. lamenta che nel procedimento disciplinare di I° grado erano state totalmente disattese le sue deduzioni evidenzianti la assenza totale di alcuna violazione deontologica.

Tali argomenti vengono riproposti a sostegno della impugnazione ed in particolare:

- a) La mancata comunicazione all'iscritto degli eventi formativi ;
- b) mancata consegna delle credenziali di accesso al programma "riconosco" e del relativo tesserino magnetico ;
- c) l'addebito disciplinare nasceva in realtà dalla grave inimicizia di alcuni componenti del C.d.O. Grosseto nei suoi confronti, nascente da una lunga pregressa vicenda conclusasi

innanzi al C.N.F. nel novembre 2001, con declaratoria di cessazione della materia del contendere ed avente ad oggetto la mancata iscrizione del ricorrente al tempo all'Albo degli Avvocati.

L'Avv. C. chiede dichiararsi l'annullamento tout-court e/o la nullità della sanzione disciplinare.

Il ricorso, può considerarsi un unicum argomentativo posto che la doglianza è unica: A dire dell'Avv. C. il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale stabilito dal Regolamento per la Formazione continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 e successive modifiche, nasce da due ordini di motivi addebitabili all'Ordine territorialmente competente: 1) mancata consegna da parte del COA di appartenenza delle credenziali per accedere al sistema cd. "Riconosco", 2) mancata comunicazione e pubblicizzazione da parte del COA degli eventi formativi per il conseguimento dei crediti.

Il ricorrente sostiene che il comportamento omissivo degli obblighi istituzionali giustificerebbero il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, con ciò dovendosi ritenere insussistente la violazione dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense.

DIRITTO

L'impugnazione non è fondata e non merita accoglimento per i seguenti motivi:

In via preliminare si evidenzia che la costante e consolidata giurisprudenza del C.N.F. ha sempre ritenuto che per la imputabilità della infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza della illegittimità dell'azione ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente non corretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (in ultimo Cons. Naz 30/12/2013 n. 224).

Nel merito osservasi che dall'esame analitico della difesa dall'Avv. C. risulta incontestata la circostanza del mancato conseguimento di alcun credito formativo nel periodo 2008-2010.

Non consta, in atti, che il ricorrente abbia mai chiesto l'esonero dai crediti formativi, regolata dall'art. 5 del Regolamento. Nessuna richiesta in tal senso, neppure dopo l'inizio del procedimento è stata mai incoata dall'Avv. C., evidenziandosi solo l'astenia dell'iscritto ad ogni percorso formativo o di aggiornamento.

E' di tutta evidenza peraltro che riguardo all'assolvimento dell'obbligo formativo, la partecipazione agli eventi di cui all'art. 7 del regolamento della Formazione continua, è solo una delle ipotesi attraverso il quale i gli iscritti, soggetti all'obbligo formativo, possono assolverlo, stante che le modalità di acquisizione (art. 3 -4 Regolamento Formazione

continua) sono molteplici (corsi di aggiornamento, master, convegni giornate di studio, partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro; eventi patrocinati del CNF o del C.d.O.).

La norma (art. 13) deontologica fissa il principio, secondo cui costituisce preciso dovere del professionista forense, apprestare alla propria preparazione professionale, non solo l'accrescimento delle proprie conoscenze, ma focalizzandole in relazione ai segmenti della attività professionale nella quale viene ad incardinare il proprio impegno.

Esso è un aspetto centrale nell'esercizio della professione e si traduce nell'obbligo, non visto come "il bollino blu dell'avvocato", od una mera raccolta di punti in una visione schematica ed approssimativa del "sapere".

Invero la formazione permanente, oltre alle sue implicazioni giuridiche, culturali ed economiche, presenta anche profondi risvolti a livello etico perché la competenza ricevuta dalla formazione continua è la condizione per l'espletamento di una prestazione professionale confacente alle aspettative ed ai bisogni dei singoli e dell'intera comunità.

La legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", in vigore dal 02/02/2013, con l'art. 11 co. 1, ha ribadito l'obbligo della formazione continua, consacrandola come normativa di rango primario: "L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei cliente e dell'amministrazione della giustizia".

Tale normativa, configurandosi come *lex specialis posterior* di fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto al D.P.R. n. 137/2012, applicabile a tutte le altre professioni regolamentate, è l'unica relativa ai professionisti forensi.

L'art. 1 co. 4 del Regolamento C.N.F. contiene la definizione normativa della formazione professionale continua: "Con l'espressione formazione professionale continua, si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense".

L'assetto regolamentare si impernia sulla fondamentale distinzione, nell'ambito della formazione continua, tra "eventi formativi" (art. 3 Regolamento C.N.F.) e 'attività formative' (art. 4 Regolamento C.N.F.) e quindi sulla loro ipotetica alternatività, che deleta il primo capo della impugnazione in atti.

La partecipazione ad eventi formativi e la effettuazione di attività formative previamente accreditate comportano il rilascio di crediti formativi, utili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di formazione professionale valutabili complessivamente nell'arco di un triennio, con riferimento ad un minimo di ore/crediti annuali predeterminati a livello nazionale dal

Regolamento C.N.F., con possibili deroghe a livello locale da parte delle Unioni degli Ordini Regionali e dei singoli Consigli dell'Ordine.

Nella Relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione continua approvato il 13/07/2007 si legge "l'obbligo di formazione continua, sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere se rifletta, o meno, un esercizio in atti dell'attività e perciò anche se quest'ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua". ... "Pertanto, ai fini di accertare l'attualità dell'obbligo formativo non è impiegabile nemmeno il criterio dell'esercizio della professione con carattere di continuità che ... non rileva affatto in questa sede, con la conseguenza che anche chi non esercita con carattere di continuità è tenuto a rispettare l'obbligo formativo".

Pertanto l'affermazione del ricorrente sul punto non può condividersi.

Ogni iscritto può scegliere liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitati, con l'obbligo di far rinvenire un numero minimo predeterminato di crediti da eventi e/o attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia (art. 2 co. 4 Regolamento C.N.F.), ma parimenti ai sensi dell'art. 6 co. 2 Regolamento C.N.F. l'avvocato deve essere consapevole che "costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione dell'obbligo formativo seguito".

Pertanto l'excusatio dell'Avv. C. fondata su una presunta inadempienza dell'Ordine di Grosseto non può condividersi in quanto la formazione è atto insito nel D.N.A. del "nuovo Avvocato" imprescindibile e non può cogliersi nell'atto di osservazione del mero precetto deontologico.

In linea di massima, pertanto, accanto ai saperi giuridici tradizionalmente insegnati nelle Università, la professione forense oggi richiede, oltre all'ampliamento e rafforzamento delle conoscenze giuridiche, l'apprendimento post lauream di materie nuove o solo in parte trattate nei corsi universitari, come la deontologia, le tecniche dell'argomentazione e della persuasione, l'informatica giuridica e amministrativa, le scienze sociali e del comportamento, le tecniche di composizione stragiudiziale delle controversie, quali la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato, l'organizzazione e gestione dello studio legale, le principali lingue straniere parlate nell'Unione Europea.

L'ineludibilità dell'aggiornamento professionale e la violazione deontologica nel caso in specie, evidenziano alcune considerazioni.

La formazione dell'avvocato deriva sì dagli studi universitari e dal praticantato forense e consiste nell'acquisizione dei fondamenti teorici basilari del sapere giuridico, tendenzialmente consolidati, anche se soggetti a rivisitazioni e aggiornamenti, nonché nel

successivo approfondimento delle conoscenze afferenti ad uno o più campi del sapere giuridico, finalizzato, mediante l'applicazione delle stesse a casi concreti, al conseguimento di specifiche abilità e competenze, delle quali si sostanzia la preparazione professionale.

La formazione continua è funzionale, in primo luogo al mantenimento di conoscenza, abilità e competenze già acquisite perché durante il periodo di effettivo esercizio della professione, l'avvocato è obbligato, non solo ad mantenimento di conoscenze, abilità e competenze possedute, ma anche all'aggiornamento, cioè all'acquisizione di dati giuridici (normativi, giurisprudenziali, dottrinali) nuovi in relazione all'espletamento degli incarichi professionali assunti, sì da rafforzare le suddette abilità e competenze.

L'aggiornamento concerne in primo luogo l'acquisizione di dati giuridici nuovi che integrano i fondamenti teorico-pratici di un determinato campo del sapere giuridico ed hanno tempi di obsolescenza molto più lunghi rispetto ad altri ugualmente rilevanti ai fini dell'espletamento del mandato professionale, ma molto più soggetti a mutamenti nel tempo.

L'aggiornamento riguarda anche l'acquisizione di dati soggetti a più frequenti modifiche e variazioni, che non toccano i fondamenti teorici basilari di un determinato campo del sapere giuridico.

Ad esempio, il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., centrale rispetto alla determinazione dell'oggetto della prestazione di dare nell'obbligazione pecuniaria, è un dato normativo estremamente soggetto a variazioni nel tempo.

Come si legge nella Relazione di accompagnamento, se "in passato la formazione era intesa come percorso di acquisizione conoscitiva che termina con l'ingresso nella vita lavorativa e rispetto ad essa si concepiva il mantenimento come forma di aggiornamento delle conoscenze già acquisite", "l'aggiornamento è oggi inteso più come processo culturale di crescita professionale". "Miglioramento e perfezionamento sono, perciò i nuovi orizzonti della formazione".

Nell'obbligo deontologico possono cogliersi altresì due aspetti contemporaneamente che debbono essere, pur nella loro autonomia culturale, ritenersi un unicum sotto il profilo deontologico.

1) Profilo giuridico: L'art. 1176 comma 2 con lo stabilire che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una professione la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura della attività esercitata, introduce il metro di valutazione della perizia tecnico-giuridica, riferibile al complesso delle cognizioni ragionevolmente richiedibili allo iscritto, a sua volta frutto dello studio e della esperienza e costituente il presupposto oggettivo del contratto; l'adempimento del dovere di aggiornamento è funzione del possesso della perizia

adeguata al caso e quest'ultima è esclusa dalla "ignoranza" e dall'assenza conclamata di ogni aggiornamento.

2) Esso mette in rilievo la peculiarità della professione, la sua incidenza su beni di rilievo collettivo e di interesse dominante per l'assetto democratico dello Stato, la cui epifania è la rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Nel caso in specie vi è una violenza endogena al diritto di difesa rispetto a quella più comune, esogena, (mass media, settori della magistratura).

Un diritto di difesa superficiale, non competente, equivale ad omissione del diritto di difesa e di fatto, in alcuni casi, ad assenza del diritto di difesa.

Aver elevato il dovere di aggiornamento al rango di fondamentale canone deontologico denuncia la piena consapevolezza del nesso esistente tra aggiornamento, qualità della prestazione e tutela di interessi che, personali nella loro dimensione effettuale, rispecchiano nella dinamica della difesa, un valore fondante la convivenza democratica.

La formazione non equivale ad informazione e la "sapienza giuridica" non è correlata alla conoscenza integrale delle norme, ma nella "capacità di cogliere le distinzioni, le peculiarità".

Il dovere di aggiornamento professionale non va letto in discrasia alla sfera riguardante la responsabilità professionale dell'Avvocato, richiamata dagli artt. 1176 e 2236 c.c., stante che la prima disposizione determina la diligenza in modo puntuale, la cui valutazione è collegata in relazione all'attività svolta e quindi a quella utilizzata nell'affrontare i casi di maggiore difficoltà di ordine tecnico; l'altra norma pone al centro della sua ottica l'idoneità dei mezzi di carattere tecnico, il cui uso è individuato responsabile dal professionista ai fini della conduzione e soluzione del caso, in ragione della natura e della difficoltà, tenuto cauto della esperienza e della professionalità del "mandatario".

La Suprema Corte (Cass Civ. I febbraio 2010 n. 2235) ebbe già a pronunciare la massima "che il non adempimento del professionista degli obblighi previsti dall'Ordine in materia di formazione ed aggiornamento professionale costituisce illecito disciplinare come tale sanzionabile".

L'Avv. C. ritiene apoditticamente di spostare il thema decidendum dall'aspetto intrinsecamente connesso allo effettivo o non aggiornamento professionale alla congruità della sanzione, ritenuta eccessiva e sproporzionata e soprattutto in ragione della mancata comunicazione e della assenza delle credenziali di accesso.

Ciò denota ancora una volta una visione residuale del precetto deontologico, quasi alla stregua che lo stesso sia un orpello aggravante e non determinante il corretto esercizio della attività professionale.

La mancanza di consapevolezza della non ultroneità del precetto deontologico costituisce elemento esplicativo, di per sé, della indifferenza del ricorrente alla visione complessiva strutturante persino la norma deontologica di riferimento.

In alcun passo viene evidenziato un ravvedimento o un assunzione di responsabilità deontologica. Ne consegue l'integrale rigetto dell'impugnazione

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2016.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carlo Orlando

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 12 novembre 2016.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria